

Parere sullo schema di delibera CIPE recante definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Rep. Atti n. 4/20 DEL 20/01/2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 20 gennaio 2011

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e, in particolare, l'articolo 26 che prevede che, con delibera del CIPE da adottare previo parere della Conferenza Unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 e, in particolare, l'articolo 7, recante le disposizioni relative alla Strategia energetica nazionale;

CONSIDERATO che il citato articolo 7 lettera d) del D.L. n.112/2008 individua, tra gli obiettivi della Strategia energetica nazionale, la realizzazione di impianti di produzione di energia nucleare;

VISTO lo schema di Delibera CIPE recante la definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 26, comma 1 della legge n. 99/2009, trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 7 dicembre 2011 e diramato in pari data, con nota prot. CSR n. 5912 P-2.17.4.12;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi il giorno 15 dicembre 2010, nel corso della quale si è preso atto dell'assenza delle Regioni e della richiesta di rinvio formulata dall'ANCI;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'ordine del giorno della Conferenza del 16 dicembre 2010, è stato rinviato su richiesta delle Regioni;

CONSIDERATO che per proseguire l'iter istruttorio è stato indetto un nuovo incontro tecnico per il giorno 13 gennaio 2011, nel corso del quale le Regioni hanno evidenziato come la Commissione Ambiente ed Energia abbia espresso, a maggioranza, parere negativo sullo schema, pur facendo presente che all'interno delle Regioni stesse, si sono registrate posizioni diversificate, come risulta dai documenti consegnati nella stessa riunione:

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica sopra indicata l'ANCI ha espresso un parere favorevole, condizionato all'accoglimento di richieste volte ad inserire e rendere esplicito, all'interno del testo, che le tipologie di impianti che possono essere realizzati sul territorio nazionale devono essere almeno di terza generazione avanzata e che le verifiche tecniche.



dell'impianto devono essere svolte con cadenza ventennale, esprimendo ulteriori segnalazioni e osservazioni al Governo;

VISTA la nota del 14 gennaio 2011, prot. CSR 212 P-12.17.4.12, con la quale sono stati trasmessi i documenti delle Regioni consegnati nel corso della riunione tecnica e, in particolare il documento contenente le risultanze finali della Commissione politica ambiente ed energia, in cui si segnalano anche le diverse posizioni delle Regioni, il documento della Regione Piemonte, con il quale si esprime parere favorevole al testo, con alcune osservazioni e i documenti della Regione Toscana e della Regione Siciliana;

VISTA la nota, diramata in data 17 gennaio 2011 Prot. CSR P-4.23.2.12, con la quale l'ANCI, a seguito di quanto esaminato nel corso dell'incontro tecnico sopra citato, ha comunicato formalmente il proprio parere sul provvedimento, con le proposte di modifica da apportare al testo e le ulteriori osservazioni, discusse nel corso della riunione stessa;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso un parere articolato sullo schema di delibera in esame, secondo le posizioni che seguono:

- a) le Regioni Basilicata, Umbria, Marche, Toscana, Puglia, Emilia-Romagna, Sardegna e la Regione Siciliana hanno espresso parere negativo, valutando il documento, anche dal punto di vista tecnico, insufficiente;
- b) la Regione Lombardia e la Regione Veneto hanno espresso parere favorevole;
- c) la Regione Piemonte e la Regione Campania hanno espresso parere favorevole, con le osservazioni contenute nel documento tecnico trasmesso con la nota del 14 gennaio 2011 sopra indicata che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1);

CONSIDERATO che l'ANCI ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento di proposte di modifica contenute in un documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.2), volte ad inserire, al Punto 1 dello schema, la previsione che le tipologie di impianti nucleari che possono essere realizzati sul territorio nazionale, debbano essere almeno di terza generazione avanzata e che sia aggiunta la condizione volta a prevedere che siano effettuate verifiche dell'impianto da svolgere con cadenza ventennale;

CONSIDERATO che l'UPI e l'UNCEM hanno dichiarato di condividere il parere dell'ANCI;

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto di poter accogliere le richieste formulate dall'ANCI, UPI e UNCEM, riservandosi di apportare alcune modifiche tecniche alla formulazione proposta;







ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sullo schema di delibera CIPE recante definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Li woll

TO L. CONCETTO

Il Presidente On le Raffaele Fitto

ANA SOLATION STATIST POLICIBATION PARCE OF THE SOLATION STATE SOLATION SOLA

11. 461. 2011 12.70



Direzione Innonazione, Riverça ed Università

directione BI 3/Q, regione, piemonte, it

Data

Protocollo

Clussificazione

Oggetto: schema di deliberazione CIPR per la definizione delle tipologie di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Parere Settore Politiche Energetiche.

In relazione allo schema di delibera del CIPE di cui all'oggetto, si iritene di segnalare come il testo della delibera stessa sia piuttosto generico, dato che in essa il CIPE si limita a richiedere essenzialmente reattori con prestazioni migliori del parco attualmente installato (sostunzialmente, si propongono caratteristiche impiantistiche tipiche dei reattori con prestazioni appartenenti alla cosiddetta classe III - III avanzata), senza peraltro evidenziare alcuna preferenza per particolari tipologie. I reattori con prestazioni corte richieste dalla delibera presentano aspetti migliorativi rispetto a quelle del parco di generazione nucleare attualmente in funzione, pur non avendo qualità innovative tali da poterli inserire nella cosiddetta "classe IV" (che peraltro appartiene realisticamente ad un futuro a medio periodo).

La relazione allegata riporta in estrema sintesi le specifiche di alcuni modelli di reattori di III generazione, segnatamente due modelli di PWR e altrettanti di BWR; ad essi potrebbe aggiungersi un ulteriore modello di PWR (di recnologia sovietica), che renderebbe di fatto esaustivo l'elenco delle ripologie disponibili ed in corso di installazione. A questo proposito, si condivide certamente l'aspetto segnalato dalla delibera, ovvero che i reattori potenzialmente installabili in Italia debbano appartenere a tipologie con "significative esperienze di costruzione", in grado quindi di critare i rischi derivanti da rendenze troppo sperimentali (come successo negli anni '50), pur tenendo conto che non appaiono all'orizzonte nel breve periodo nuovi sviluppi (vedasi quanto detto sopra per la classe IV).

Sicuramente potrebbe essere opportuno un allegato tecnico più detragliato, che descriva più in dettaglio gli aspetti tecnici delle varie tipologie di reattori. Tuttavia, non si ritiene che la sua mancanza sia motivo sufficiente per un parere negativo, in quanto la complessità di tali tecnologie renderebbe, comunque, di fatto estremamente difficile se non impossibile valutare se il dimensionamento neutronico e termotecnico di tali







reattori sia adeguato e funzionale alle caratteristiche di massina dichiarate dai costruttori. E' lecito che non sia la delibera CIPE il luogo di giudizio di tali questioni tecniche, che è opportuno lasciare alle agenzie specializzate nel settore (la costituenda Agenzia per la Sicurezza del Nucleare, ad esemplo). Riassumendo, un allegato tecnico sarebbe certamente auspicabile ma la sua mancanza non appare un motivo ostativo ad un parere positivo, essendo comunque ben note le poche tecnologie installabili.

Si ritiene utile, infine, richiamare l'estensore della delibera ad una maggiore precisione terminologica, utilizzando le voci in modo coerente con il D. Igs. 31/2010.

Si propone pertanto un parere positivo alla delibera CIPE, invitando comunque l'estensore a provvedere a quanto sopra suggeriro.

Infine, al di là del parere prettamente istituzionale, si coglie l'occasione per segnalare un aspetto più "ampio" della politica energetica in materia di generazione da impianti nucleari. La delibera CIPE non presenta delle preferenze specifiche, nell'ottica probabilmente di non voler turbare il mercato ed i potenziali investitori. Non si vuole, con essa, prendere posizione a favore di una particolare tecnologia e di un unico produttore, promuovendo con questi una particoship forte e di grandi obiettivi, una si lascia invece agli "operatori" la possibilità di scegliere la tecnologia da essi preferita tra quelle disponibili, che siano PWR o BWR, e di promuovere accordi con i differenti produttori. Si ripete in questo modo l'errote già compiuto in occasione della precedente stagione nucleate italiana, nel periodo tra gli anni 50 e 70, durante il quale in Italia vennero un'ilizzate, per ogni reattore installato, tecnologie impiantistiche differenti. Si trattò di un caso ancora oggi unico al mondo, ed auche questo contribul ad impedire la nascita e lo sviluppo di una forte industria del settore (come invece avvenne in altri paesi curopei).

La proposta di lasciare a più operatori di mercato la possibilità di scegliere quale reattori installare, e di avviare con il relativo produttore gli accordi necessari, rischia, in realtà, di non favorire l'avvio di un programma che prevede la realizzazione di centrali nucleati in Italia. L'adozione di differenti tipologie di reattori (si lascia additittura spazio sia a BWR che PWR), infatti, presenta alcuni problemi:

 non consente di approfittare dei benefici derivanti da economie di scala nella filiera produttiva, attraverso la standardizzazione e la concentrazione delle attività;





- il frazionamento che si raggiungerebbe in mie ipotesi rende difficile per le industrie nazionali l'acquisizione di una competenza autonoma nel sertoze;
- la presenza, poi, di vari attori privati, in competizione tra loro, rende possibile l'instaurarsi di scontri tra i diversi attori del sistema, in un quadro legislativo non ancora definito e con la presenza di una scarsa condivisione politica.

Economicità, condivisione e uniformità costituiscono invece i punti chiave di una industria, come quella nucleare, ad clevatissimi costi di investimento iniziale, quiodi di natura estremamente differente dagli impianti preferiti dal "mercato".

Al di là dei contenuti della delibera CIPE, appare quindi di primaria importanza avviare un confronto serrato tra i potenziali soggetti interessati, della filiera energetica come di quella industriale, in modo da create un forte polo di aggregazione che abbia l'obiettivo comune di avviare una seria politica di elettrogenerazione da impianti nucleari in Italia.

II Directore .

Dom. Roberto MORIONDO







ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

CONFERENZA UNIFICATA 20 gennaio 2011

Cousephats relie gedute del 2011

Punto 4) all'ordine del giorno

PARERE SCHEMA DI DELIBERA CIPE RECANTE DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NUCLEARE CHE POTRANNO ESSERE REALIZZATI NEL TERRITORIO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, COMMA 1 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99.

Lo schema di Delibera, sottoposto al parere della Conferenza Unificata, sembra non rispondere pienamente a quanto stabilito dall'art. 26, comma 1 della legge 99/09, poiché si richiedeva di individuare la tipologia degli impianti di produzione di energia da fonte nucleare da realizzare sul territorio nazionale. Il provvedimento, essenziale nei contenuti, solo in linea generale descrive gli interventi che sarà possibile realizzare, con il solo rimando – alla lettera f) - all'"appartenenza a tipologie oggetto di accordi in essere di collaborazione industriale". Probabilmente, una più chiara indicazione di scelta da parte del Governo sulle opzioni tecnologiche applicabili potrebbe consentire di avviare da subito le necessarie economie di scala sulla filiera di produzione di energia da fonte nucleare, evitando frazionamenti e possibili scontri futuri, già sperimentati nella precedente stagione del nucleare.

Dal punto di vista del metodo, si prende atto della scelta di anteporre questo atto amministrativo alla Strategia del Governo in materia nucleare, da emanare ai sensi dell'art. 3 del dlgs 31/10, quale parte integrante della tuttora assente Strategia energetica nazionale, di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. La strategia sul nucleare dovrà delineare gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare. La mancanza di questo documento programmatico non consente di disporre del contesto di riferimento entro il quale inserire il provvedimento in esame, comprensivo anche degli aspetti di tipo economico connessi agli interventi da realizzare, al fine di disporre di una valutazione contestualizzata necessaria ad evitare futuri aggravi di costo che potrebbero ricadere sulla collettività (si pensi alle spese per il spese di decommissioning).

Entrando nel merito dei contenuti dello schema di Delibera da sottoporre all'approvazione del CIPE, si ritiene opportuno segnalare innanzitutto il tema, particolarmente importante, che riguarda l'adozione di sistemi di protezione, di controllo e di sicurezza dell'impianto al fine di assicurare la massima prevenzione rispetto a possibili eventi incidentali e quindi ai rischi per la popolazione. Si ritiene comunque indispensabile che siano esplicitati in maniera più estesa nella delibera del CIPE i riferimenti tecnologici, tecnici e gestionali da rispettare per la sicurezza, possibilmente dedicando a



questo argomento un punto *ad hoc*, al fine di addivenire all'individuazione di tutti i criteri valutabili che consentano di pervenire ad un "rischio zero" per i cittadini.

Rispetto agli aspetti tecnologici, sarebbe opportuno indicare chiaramente e non in modo indeterminato che i reattori nucleari dovranno essere di 3° generazione avanzata (come descritto nella relazione tecnica allegata), ciò per offrire garanzie per il miglioramento delle prestazioni operative, per la sicurezza e per la conseguente riduzione dei rifiuti.

Si condivide l'opportunità che la vita operativa dei nuovi impianti non debba essere inferiore a 60 anni, ma occorre specificare l'obbligo di verifiche tecniche dell'impianto con cadenza ventennale, necessarie per contenere l'impatto sui recettori ambientali (popolazione ed ecosistema).

Proposte di modifica

- 1) Al punto 1 dopo le parole "sul territorio nazionale devono" inserire le parole "essere almeno di 3^ generazione avanzata (3 +) e".
- 2) A punto 1, lettera d) inserire infine le seguenti parole "con verifiche tecniche dell'impianto da svolgere con cadenza ventennale anche ai fini del contenimento degli impatti di cui alla successiva lettera e)".

Ulteriori osservazioni e segnalazioni per il Governo:

- 1) Sia emanata in tempi certi e brevi la Strategia del Governo in materia nucleare, ai sensi dell'art. 3 del dlgs 31/10, oltre alla Strategia energetica nazionale, di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- 2) Nella successiva delibera del CIPE con la quale saranno individuati, ai sensi del comma 2 dell'art. 26 della legge 99/09, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti dovranno essere stabilite misure per la valorizzazione dei territori sui quali saranno realizzati gli impianti e per garantire la partecipazione delle popolazioni interessate. Si ritiene, infatti che il territorio debba essere posto in grado di partecipare alle diverse ricadute che la realizzazione di un impianto comporta. Si ritiene necessario che tutte le ricadute tecniche- scientifiche c occupazionali debbano essere reperite in ambito locale, dove si dovranno formare gli addetti da impiegare nella gestione degli impianti con le adeguate competenze.
- 3) Nella medesima delibera siano presenti misure atte a garantire la partecipazione della popolazione in modo attivo durante tutto il ciclo di vita dell'impianto: dall'individuazione del sito, alla costruzione e messa in produzione, affinché sia consentito un costante e continuo confronto con il personale responsabile delle diverse fasi di realizzazione e gestione dell'impianto.

